

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 954**

Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

21/04/2024 - 07:18

# Indice

1. DDL S. 954 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 954. ....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	6
1.3.1. Sedute .....	7
1.3.2. Resoconti sommari .....	8
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	9
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024 .....	10
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024 .....	15
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024 .....	21
1.4. Trattazione in consultiva .....	28
1.4.1. Sedute .....	29
1.4.2. Resoconti sommari .....	30
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	31
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 209 (ant.) del 28/02/2024 .....	32
1.4.2.1.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024 .....	34

## **1. DDL S. 954 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 954

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 954

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALLEMI**, **DELLA PORTA**, **SPINELLI**, **PETRENGA**, **SALVITTI**, **IANNONE**, **ZULLO**, **SIGISMONDI**, **FALLUCCHI**, **MARCHESCHI**, **COSENZA**, **DE PRIAMO**, **RUSSO** e **PETRUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2023

Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di apportare delle integrazioni all'articolo 568 del codice di procedura civile, concernente la determinazione del valore dell'immobile espropriato. Tale modifica, a ben vedere, rappresenterebbe una svolta strategica, volta a migliorare l'efficienza e ridurre i costi delle procedure esecutive immobiliari.

In altri termini, lo scopo principale di questa integrazione è quello di offrire un vantaggio significativo a tutti gli attori coinvolti nelle procedure esecutive, sia creditori che debitori, apportando benefici tangibili alla procedura medesima mediante, tra l'altro, la riduzione dei tempi di esecuzione.

L'articolo 568 del codice di procedura civile, più nello specifico, riguarda le metodologie di stima degli immobili che, attualmente, sono troppo spesso eterogenee e soggette alla discrezionalità degli esperti nominati dal giudice. Appare quindi necessario uniformare tali valutazioni al fine di garantire maggiore coerenza, obiettività e trasparenza.

Il fondamento di tale intervento trova riscontro nelle linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari del Consiglio superiore della magistratura (CSM), adottate nella delibera dell'11 ottobre 2017 e aggiornate poi nel 2021, che da tempo evidenziano quindi l'importanza di avere procedure rapide e uniformi a livello nazionale, « volte a garantire anche il conseguimento di un prezzo di aggiudicazione congruo e vicino al valore reale del bene ». Questo approccio, in altre parole, non solo tutela le ragioni creditorie, ma salvaguarda al contempo gli interessi dei debitori, evitando la svalutazione dei rispettivi patrimoni e permettendo loro di estinguere i debiti con maggiore facilità.

Esempi concreti di tali riscontri positivi sono rinvenibili nel caso affrontato dal tribunale di Vicenza, dove uno studio condotto dall'Istituto locale per geometri su un significativo numero di procedure ha infatti dimostrato che l'adozione di *standard* internazionali di valutazione immobiliare ha portato a una conclusione più rapida delle procedure, spesso con un unico esperimento d'asta e una minore discrepanza tra l'importo iniziale e il prezzo finale di aggiudicazione.

La modifica proposta all'articolo 568 del codice di procedura civile, mirata a standardizzare le valutazioni immobiliari in linea con le migliori prassi del settore, porterà a un decisivo aumento della tutela del credito e alla protezione del patrimonio familiare da eventuali svalutazioni.

L'applicazione degli *standard* estimativi nazionali, obbligatoria secondo le linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, promosse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e adottate da tutte le banche, faciliterebbe poi l'accesso al credito, in particolare ai mutui, per gli assegnatari.

L'assenza di questi criteri costringe adesso le istituzioni creditizie a richiedere nuove perizie per accettare l'immobile come garanzia, causando costi aggiuntivi per l'aggiudicatario e prolungando i tempi delle procedure e, quindi, l'esempio del tribunale di Vicenza potrebbe diventare un modello

operativo *standard* per tutti i tribunali italiani.

La presente proposta legislativa, più nel dettaglio, è formata da un solo articolo, contenente l'inserimento esplicito, all'interno dell'articolo 568 del codice di procedura civile, delle norme UNI di riferimento (tra le quali si ricorda la norma UNI 11612:2015, in materia di stima del valore di mercato degli immobili) e dei migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali, quali criteri di riferimento della determinazione del valore di mercato da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione.

#### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 568, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: « l'esperto » sono inserite le seguenti: « si attiene alle norme UNI di riferimento nonché ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali e »;

*b)* le parole: « del valore per metro quadro e del valore complessivo » sono sostituite dalle seguenti: « del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali**

**(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in riferimento al disegno di legge 806, scelto come testo base dalla Commissione, sono stati presentati 25 emendamenti già illustrati dai presentatori il 9 novembre scorso. Il Governo e il relatore avevano espresso l'intenzione di presentare emendamenti che superassero le criticità segnalate e facessero sintesi delle proposte di modifica. Chiede pertanto al relatore Rastrelli di sapere a che punto è l'elaborazione di queste proposte.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) fa presente che le proposte emendative sono in fase di definizione che saranno presentate nel più breve tempo possibile.

Il [PRESIDENTE](#), prendendo atto della precisazione, fa presente che non appena presentate le proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Discussione e rinvio)

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, relativo alla determinazione del valore dell'immobile che sia oggetto di una procedura di espropriazione.

L'obiettivo che si propone il disegno di legge, come si precisa nella relazione introduttiva, è quello di migliorare l'efficienza e ridurre i costi ed i tempi delle procedure esecutive immobiliari. Tale scopo è perseguito intervenendo sulle metodologie di stima degli immobili, attraverso la standardizzazione delle valutazioni immobiliari, per una maggiore coerenza, obiettività e trasparenza delle valutazioni degli esperti nominati dal giudice dell'esecuzione, ritenute troppo spesso eterogenee ed eccessivamente

discrezionali.

Nella medesima relazione si ricorda, peraltro, come la necessità di intervenire in tal senso fosse stata espressa nelle "Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari", adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017, successivamente aggiornate con delibera del 6 dicembre 2021. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, aveva messo in evidenza l'importanza di adottare procedure rapide ed uniformi di livello nazionale nel settore delle esecuzioni immobiliari, per un verso perché esso è strategico ai fini del buon funzionamento del sistema giustizia e, per altro verso, perché in tale ambito è oltremodo essenziale individuare modelli operativi virtuosi.

Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sui criteri utilizzati al fine di determinare il valore dell'immobile che sia stato pignorato nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, ai fini della vendita dello stesso. L'articolo 568 del codice di procedura civile, nella sua formulazione vigente, prevede che il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile, determini il valore dello stesso, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto da lui nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. Nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, l'esperto nominato dal giudice tiene conto di una serie di criteri, previsti dallo stesso articolo 568 del codice di procedura civile, tra i quali il calcolo della superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, nonché i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali. L'articolo unico della proposta inserisce criteri ulteriori tra quelli di cui l'esperto deve tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile, prevedendo che questi debba attenersi alle norme UNI di riferimento, nonché ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali (comma 1, lettera a)). Le norme UNI sono un *corpus* di norme tecniche giuridicamente riconosciute che regolamentano i livelli di sicurezza e qualità di molteplici settori dell'attività produttiva, industriale e del terzo settore. Vale la pena ricordare che l'acronimo UNI indica l'Ente Italiano di Unificazione, un'associazione privata a cui aderiscono imprese, liberi professionisti, istituti scientifici e associazioni di categoria, la quale produce norme ed indicazioni all'interno di diversi settori, tra cui le costruzioni, i beni di largo consumo e materiali, la meccanica, le imprese e le organizzazioni societarie. Il suo lavoro si concretizza in norme, riconosciute come giuridicamente valide dalla Direttiva Europea 98/34/CE del 1998, che stabiliscono *standard* di qualità e di operatività, che guidano l'operato di tutti i soci dell'associazione. Occorre rilevare come la relazione di accompagnamento del disegno di legge faccia riferimento, in particolare, alla norma UNI 11612 del 2015, che definisce i principi ed i procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili, escludendo basi di valore diverse dal valore di mercato e tenendo conto delle principali specifiche provenienti dalle norme di riferimento e dagli *standard* internazionali, europei e nazionali.

In relazione agli *standard* estimativi nazionali ed internazionali, rileva inoltre che la loro applicazione è obbligatoria in base alle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, promosse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e adottate da tutte le banche.

L'introduzione di tali *standard* tra i criteri di valutazione dell'immobile, come evidenziato dalla relazione illustrativa, faciliterebbe l'accesso al credito, in particolare ai mutui per gli assegnatari.

Il disegno di legge introduce poi, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del valore di mercato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, anche quello del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato (comma 1, lettera b)).

La relatrice fa infine presente la necessità di approfondire taluni temi, innanzitutto per verificare se la proposta possa essere applicabile a tutto il territorio nazionale e quali potranno essere i tempi, in termini di procedimento, che ciò potrà comportare.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede a sua volta chiarimenti sia per una verifica di ciò che la nuova normativa potrebbe comportare in termini di tempi del procedimento, come già segnalato dalla relatrice, sia alle ragioni di fare riferimento ad un unico *standard* di qualità e non anche a quelli attualmente utilizzati nel settore.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, data la tecnicità della materia, sarà opportuno un approfondimento prima di dare inizio alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati**

**(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che al termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto nella giornata di ieri alle ore 12, è stata presentata un'unica proposta emendativa, riferita all'articolo 3 e pubblicata in allegato al resoconto, dalla senatrice Cucchi.

La senatrice **CUCCHI** (*Misto-AVS*) rinuncia all'illustrazione.

La relatrice, senatrice **CAMPIONE** (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, si esprime in tal senso anche il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Si passa alla votazione degli articoli.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1 e approva l'articolo 3.

Con separate votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il senatore **VERINI** (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo che si è espresso in tal senso anche alla Camera dei deputati.

Ricorda tuttavia che la questione sottesa all'oggetto di questa Commissione di inchiesta, sul piano giudiziario, ha già fatto il suo corso da molti anni. Esprime pertanto l'auspicio che, data la velocità con cui si è inteso approvare la costituzione di questo nuovo organismo di inchiesta, esso non venga utilizzato per speculazioni politiche, come già successo nella passata legislatura, anche in vista delle prossime elezioni amministrative per il sindaco di Firenze.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Verini, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene che la Commissione di inchiesta sia fondamentale non tanto per sollevare polemiche politiche che auspica non si verifichino, ma piuttosto per avere gli elementi che servano a prevenire fenomeni criminosi come quelli che sono accaduti nella comunità del Forteto.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 867 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 237, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ( n. 102 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sul provvedimento in titolo, volta a proporre al Governo modifiche e integrazioni del testo all'articolo 5 e all'articolo 7.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) chiede di potere avere il tempo necessario per approfondire le osservazioni avanzate dal relatore e verificarne la portata.

Il senatore **BAZOLI** (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dal relatore nell'accogliere un'osservazione di quelle da lui proposte anche se avrebbe auspicato un'osservazione anche sul tema dei tempi del processo in relazione al tema della *discovery* e di un'armonizzazione delle previsioni

degli articoli 415-*bis* e 415-*ter* del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** fa presente che la prossima settimana si procederà alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge e che si proseguirà con la votazione dei medesimi.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Parere alla 8a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti di competenza della Commissione.

Il provvedimento, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è diretto a semplificare e a risolvere criticità procedurali attraverso l'aggiornamento del quadro normativo - che risale al 1942 - anche al fine di aumentare la competitività e l'attrattività del settore armatoriale italiano con riguardo ai diversi tipi di trasporto marittimo.

Il disegno di legge è suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

Con riguardo alle disposizioni di interesse della Commissione giustizia l'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato a pena di nullità dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si estende cioè a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste per i soli contratti conclusi in una località estera. L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale. Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato *extra*-europeo.

In relazione agli emendamenti presentati, risultano di interesse della Commissione giustizia le proposte: emendamenti 14.1 e 14.2, che riguardano la procedura di cancellazione della nave dal registro italiano; emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, che modificano la disciplina dell'iscrizione di ipoteca sulla nave; gli analoghi emendamenti 17.0.12 e 17.0.13 che modificano il codice della navigazione in relazione all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. In particolare viene previsto che i soggetti ivi indicati (ufficiali Capitanerie di porto; ufficiali e sottoufficiali degli equipaggi militari marittimi etc.) esercitino le funzioni di polizia giudiziaria, oltre che per i reati previsti dal Codice della Navigazione,

per i «reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali» e non più - come invece previsto nella formulazione vigente - in relazione a tutti i reati comuni « commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza.». Viene inoltre previsto che i direttori e i delegati di aeroporto siano ufficiali di polizia giudiziaria per i reati comuni commessi nell'aeroporto se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza; laddove l'aeroporto non abbia alcun delegato, esercita le funzioni di polizia giudiziaria l'ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.

In relazione al testo del disegno di legge ed agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, pertanto propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo su testo ed emendamenti risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

all'articolo 7, comma 1, lettera b) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: «le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [867](#)

Art. 3

#### **3.1**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "costituito in almeno un ramo del Parlamento."*



## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

131ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

**(690) SCARPINATO.** - *Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806, assunto come testo-base. Ricorda quindi che gli emendamenti al testo del disegno di legge n.806 erano già stati illustrati nella seduta del 9 novembre 2023. Si procederà, pertanto, all'illustrazione dei soli subemendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, precisando preliminarmente che il Gruppo del Partito democratico ha condiviso sin da subito la necessità di regolare il sequestro dei dispositivi elettronici con una disciplina *ad hoc*, recependo i rilievi formulati sul punto dal Procuratore nazionale antimafia nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione.

Le perplessità non attengono quindi al merito, bensì al metodo con cui il Governo e le forze politiche di maggioranza si sono accostati alla complessa problematica in esame. Da un lato, infatti, essi hanno giustamente preso molto tempo per analizzare i profili della questione, dall'altro il frutto della predetta attività istruttoria si è concretizzato nella presentazione di un emendamento, sostitutivo dell'intero articolato del disegno di legge n.806, che rende inutilmente complessa la procedura di sequestro dei dispositivi elettronici. Ciò conferma, peraltro, la necessità di approfondire ulteriormente la tematica con un ciclo di audizioni mirato, necessità che era stata del pari evidenziata dal Gruppo del Partito democratico senza, tuttavia, trovare accoglimento.

Stante quanto precede, i subemendamenti presentati si propongono di superare le criticità contenute nell'emendamento 1.100, con particolare riguardo alla previsione di applicare la disciplina vigente per le intercettazioni (che si pone in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della Corte costituzionale, che equiparano le *chat* e le *e-mail* alla normale corrispondenza), nonché all'eccessivo numero di deroghe relative al contraddittorio anticipato tra le parti (che finiscono per vanificare l'istituto).

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) illustra l'unico subemendamento presentato dalla propria parte

politica. Nel dettaglio, la proposta prevede, in chiave garantistica, di assoggettare al contraddittorio tra le parti l'individuazione della rilevanza dei dati da recuperare dal dispositivo elettronico sequestrato, limitando la discrezionalità del Pubblico ministero.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), domandando se sia possibile effettuare, anche in questa fase del procedimento, un breve ciclo di audizioni.

Replica il [PRESIDENTE](#), precisando che la Commissione ha già effettuato nelle opportune sedi tutti i necessari approfondimenti anche mediante alcune audizioni *ad hoc*.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nell'accingersi ad illustrare i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, dissente innanzitutto da quanto rappresentato dal senatore Bazoli in ordine all'applicazione della disciplina vigente per le intercettazioni. Sotto questo aspetto, infatti, l'emendamento 1.100 del relatore sembra porsi perfettamente in linea proprio con la giurisprudenza costituzionale, recependo altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione.

Pone quindi l'accento sul contenuto dei subemendamenti 1.100/24 (che prevede, con riferimento ai dati contenuti nel *cloud*, la previa autorizzazione del giudice), 1.100/30 (volto ad assicurare coerenza agli interventi effettuati dall'emendamento tramite la soppressione di un inciso dal tenore eccessivamente generico), 1.100/38 (che prevede l'utilizzo di apposite parole-chiave per la duplicazione dei dati rilevanti), e 1.100/47 (che vieta, opportunamente, l'acquisizione di dati relativi ai rapporti tra l'imputato ed il proprio avvocato difensore).

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che le votazioni sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806 potranno aver luogo già a partire dalla giornata di domani, posteriormente all'illustrazione, da parte del senatore Scarpinato, dei propri subemendamenti e alla replica del relatore Rastrelli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ( n. 107 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che il termine per l'espressione del parere era scaduto lo scorso 19 gennaio. Tuttavia, il rappresentante del Governo aveva richiesto un ulteriore termine per l'approfondimento dei temi emersi in sede di dibattito parlamentare.

Domanda quindi al relatore Rastrelli e al rappresentante del Governo se sia stata predisposta una proposta di parere o se siano ancora in corso ulteriori interlocuzioni.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) dà lettura di una proposta di parere favorevole con condizione (pubblicata in allegato).

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere alternativo della propria parte politica, osserva che dovrebbe essere concesso ai Gruppi un ragionevole lasso temporale per approfondire i contenuti della proposta di parere del relatore. Sarebbe pertanto opportuno procedere alla votazione non prima della giornata di domani.

Si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP).

Sull'eventualità di non procedere al voto nella seduta odierna il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) esprime avviso non ostativo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, osserva che il Governo sembra affrontare il tema dei magistrati fuori ruolo in maniera assai limitata ed insufficiente, tradendo i propri impegni programmatici.

Il testo del parere letto dal relatore, infatti, si limita semplicemente a rinviare ulteriormente la soluzione della questione senza entrare nel merito delle problematiche.

Infine, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo alla seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE DELIBERANTE

**(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge in titolo, conferendo alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio scorso. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, nella riunione del 21 febbraio, ha quindi deliberato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo approvato in quella sede.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte pertanto che si procederà alla votazione degli articoli e alla votazione finale del disegno di legge.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), Ada [LOPREIATO](#) (M5S), [BERRINO](#) (FdI), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), Giovanna [PETRENGA](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [VERINI](#) (PD-IDP) (auspicando, tuttavia, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta non venga strumentalizzata a fini elettorali), [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) e [CUCCHI](#) (Misto-AVS).

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

## IN SEDE REFERENTE

**(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che aveva avuto inizio la discussione generale e che erano già intervenuti i senatori Rastrelli e Stefani. Domanda quindi se vi siano ulteriori interventi nella predetta fase procedurale.

I senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e Ada [LOPREIATO](#) (M5S) si iscrivono quindi a parlare, domandando tuttavia di svolgere i propri interventi in una prossima seduta al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE REDIGENTE

**(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 27 febbraio il relatore Rastrelli aveva illustrato il provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 14 febbraio la relatrice Stefani aveva illustrato i contenuti del provvedimento.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'iter del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 febbraio aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

Interviene sull'ordine dei lavori la relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), osservando che sono ancora in corso delle interlocuzioni con il Governo sull'articolo 2. Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno rinviare il voto.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra quindi gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ponendosi criticamente sul metodo di lavoro adottato dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza. La disciplina recata dall'articolo 1 del disegno di legge è stata infatti trasposta, per il tramite di un emendamento, nel disegno di legge n.808 già approvato dal Senato, rendendo l'attuale provvedimento di natura assolutamente marginale e compromettendo la possibilità di effettuare un dibattito organico sulla tematica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) dissente dalle osservazioni rese dal senatore Bazoli, osservando che la materia tratta dall'articolo 2 non appare assolutamente di marginale ed attiene, al contrario, ad una tematica condivisa da tutte le forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#), apprezze le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime, a nome della propria parte politica, piena solidarietà alla senatrice Stefani che, secondo le ultime notizie di stampa, risulta tra le vittime, al pari di numerose personalità della politica, dello sport e dello spettacolo, di un'attività di intrusione illecita sui suoi dati personali, oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti.

Al senatore Zanettin si associano il [PRESIDENTE](#), a nome di tutta la Commissione, ed il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), che ribadisce la necessità di tutelare efficacemente il diritto alla riservatezza dei dati personali e dell'immagine.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia gli intervenuti per i sentimenti di solidarietà espressa.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 6 marzo alle ore 9,45, è anticipata alle 9,15. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi, già convocato per le 9,15, è invece posticipato alle ore 9,45 o al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.  
*La seduta termina alle ore 11,55.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che:

- il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;
- in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;
- l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;
- l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;
- l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;
- l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;
- l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;
- l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;
- l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;
- l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile, e del deposito di idonea documentazione;
- l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;
- l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;
- l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dai commi 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;
- l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della legge 17 giugno 2022, n. 7;
- l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;
- gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la

Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

- preso atto delle osservazioni espresse dalla 1ª Commissione in data 10 gennaio 2024,

- rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,

esprime parere favorevole con la seguente condizione:

- all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Guido Camera, esperto di giustizia predittiva.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di giustizia predittiva**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Guido Camera.

Interviene l'avvocato Guido CAMERA, esperto di giustizia predittiva.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [BERRINO](#) (Fdi) e il [PRESIDENTE](#), ai quali replica l'avvocato CAMERA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Camera e rinvia il seguito della procedura informativa.

**IN SEDE REFERENTE**

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che rimangono da illustrare i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 della relatrice, senatrice Stefani (pubblicati in allegato al resoconto della seduta) mentre tutti gli altri sono già stati illustrati. Chiede pertanto di procedere all'illustrazione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra tutti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo che hanno lo scopo di meglio calibrare il termine di 45 giorni fissato per le proroghe dalla norma proposta dalla relatrice. La norma in questione, infatti, prevede che le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a tale termine, prevedendo due sole eccezioni, ovvero procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure procedimenti in cui emergano nuovi elementi specifici e concreti,

che devono essere espressamente motivati. Ciò non sembra in linea con altre previsioni del codice di procedura penale con particolare riferimento alle deroghe che, nella sistematica del codice di rito, sono sempre riferite ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*. Al riguardo, esprime in particolare forti perplessità circa la formulazione dell'emendamento 2.100 che non prevede eccezioni nel caso dei procedimenti per i delitti con finalità di terrorismo: tale circostanza è vieppiù preoccupante in relazione alla recrudescenza di fenomeni di terrorismo internazionale come dimostrato dai recenti fatti di cronaca. Le proposte presentate dal Gruppo del PD sono pertanto dirette a ripristinare sotto questo profilo, la coerenza dell'ordinamento nel suo complesso con riferimento alla durata delle operazioni di intercettazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle sottolineando che l'emendamento della relatrice appare completamente distonico sia rispetto alla sistematica del codice di procedura penale che in relazione ai presupposti previsti per autorizzare le intercettazioni. I subemendamenti presentati, quindi, oltre ad ampliare il termine massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione, estendono le eccezioni ai reati più gravi di criminalità organizzata, terrorismo e contro la Pubblica amministrazione. Condividendo anche le osservazioni del senatore Bazoli, invita il Governo e la relatrice a una riflessione ulteriore su questi temi.

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), chiede una breve sospensione della seduta per uno scambio di opinioni con il Governo sulle questioni richiamate negli interventi.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.*

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), in considerazione delle osservazioni svolte nel dibattito sui subemendamenti chiede di rinviare brevemente il prosieguo dell'esame per riflettere sulla migliore formulazione dell'emendamento 2.100.

Il sottosegretario OSTELLARI si dichiara altresì favorevole a un breve supplemento di riflessione pur facendo presente che nel supporto alla relatrice per la stesura dell'emendamento 2.100 il Governo riteneva che le questioni sollevate dai subemendamenti delle opposizioni fossero ampiamente comprese. Concorda pertanto su un breve rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge in titolo sottolineando che i profili di interesse della Commissione giustizia vengono in rilievo in termini generali, in relazione a quelli ordinamentali delle società commerciali su cui interviene il disegno di legge, con particolare riguardo ai requisiti di capitale delle società di investimento semplice.

Il disegno di legge, infatti, si propone di aggiornare il cosiddetto *Start-up Act*, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, che definisce un quadro organico di agevolazioni fiscali per le *start-up* e per le piccole medie imprese (PMI) innovative.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama le definizioni di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapacienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione. L'articolo 3 modifica in più punti il cosiddetto decreto Sostegni-*bis*, decreto-legge n. 73 del 2021, chiarendo e specificando i requisiti dell'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti *de minimis*. Infine, l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS). Al riguardo ricorda che, per incentivare il finanziamento delle PMI non quotate, che si trovano nella fase di



sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, è stata introdotta nel nostro ordinamento la Società di investimento Semplice, una nuova tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio, disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*), del TUF - Testo Unico Finanziario, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In relazione agli emendamenti presentati, non sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo, che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo e sui relativi emendamenti è approvata.

**(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia**

**(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare**

**(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE** dà lettura, in qualità di relatore facente funzioni, della proposta di parere (pubblicato in allegato al resoconto) riferita al disegno di legge n. 990 adottato dalla Commissione di merito come testo base per l'esame dei provvedimenti in materia di disturbi del comportamento alimentare, sottolineando che in esso sono contenute delle condizioni per rendere il nuovo reato che si intende introdurre conforme ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni viene approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il **PRESIDENTE** prende atto che non vi sono ulteriori interventi in discussione generale e che il relatore e il Governo non intendono replicare. Propone pertanto di fissare per martedì 9 aprile alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** informa che il 5 marzo, da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, è stata presentata la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

La senatrice **LOPREIATO** (M5S) e la senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az), relatrice, data la qualità tecnica della norma proposta del disegno di legge ritengono opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni.

Il **PRESIDENTE** rinvia quindi il seguito dell'esame assicurando che la questione sarà trattata in Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- in relazione all'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia":
  - a) appare necessario specificare ulteriormente la nuova fattispecie incriminatrice al fine di renderla tassativa e determinabile;
  - b) con riferimento al primo e secondo comma occorre eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa per la fattispecie base e per quella aggravata secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale;
  - c) al secondo comma sembra opportuno fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale;
  - d) al terzo comma occorre specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione e, con riferimento alla previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici, valuti la Commissione se adottare piuttosto la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del TU stupefacenti (DPR n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico.
- con riferimento all'articolo 5, si segnala la difficoltà di individuare con precisione i soggetti da sanzionare ai sensi del comma 3.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [932](#)

Art. 2

#### 2.100

La Relatrice

*Al comma 1, sostituire dalle parole: "Le proroghe successive alla prima" fino alla fine del periodo, con le seguenti:*

"Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione".

#### 2.100/1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni adottate nella richiesta del pubblico ministero.».*

#### 2.100/2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a*

norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis* e di minaccia col mezzo del telefono, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».

#### **2.100/3**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

#### **2.100/4**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire dalle parole: «Le intercettazioni non possono» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere durata complessiva superiore a centottanta giorni salvo che si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, oppure qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.».*

#### **2.100/5**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centottanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.».*

#### **2.100/6**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.».*

#### **2.100/7**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a centoventi giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».*

#### **2.100/8**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.».*

#### **2.100/9**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire il capoverso con il seguente: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di*

criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»

**2.100/10**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

**2.100/11**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole «quarantacinque» con le parole «novanta».*

**2.100/12**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «salvo che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei i casi in cui emergano elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»*

**2.100/13**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti «salvo quando si proceda per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»*

**2.100/14**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti:*

«salvo quando si proceda per un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.»

**2.100/15**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata» con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis,».*

**2.100/16**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «nei procedimenti in materia di criminalità organizzata»*

*con le seguenti: «si proceda per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4,».*

**2.100/17**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso sostituire le parole da «oppure» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.»*

**2.100/18**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «quando l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti» con le seguenti: «qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1».*

**2.100/19**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso, sostituire le parole da «quando l'assoluta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «quando una durata superiore sia giustificata da elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.»*

**2.100/20**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*All'emendamento 2.100, capoverso sopprimere le parole: «l'assoluta indispensabilità delle operazioni per» e sostituire le parole «dall'emergere di» con la seguente: «da».*

**2.100/21**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

*All'emendamento 2.100, dopo le parole: «sia giustificata dall'emergere» inserire le seguenti: «, nel corso delle indagini,».*

**2.100/22**

[Cucchi](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#)

*All'emendamento 2.100, sopprimere le parole seguenti: «specifici e concreti».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**



## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

## - Seduta n. 209 (ant.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

209ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(238) LA PIETRA.** - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul nuovo testo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che al fine di aggiornare la decorrenza di oneri e coperture, risulta necessario, all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: "2023" con la seguente: "2024".

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla valutazione della relatrice, concordando con la necessità di aggiornare la decorrenza dell'onere e della copertura.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la seguente proposta della relatrice: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo riferito al disegno di legge in titolo, trasmesso in data 27 febbraio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2, comma 2, sostituire la cifra: "2023" con la seguente: "2024".».

La Commissione approva.

**(954) SALLEMI e altri.** - *Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta integrazioni all'articolo 568 del codice di procedura civile, concernenti la determinazione del valore dell'immobile espropriato. E' previsto l'inserimento esplicito, all'interno del predetto articolo, delle norme UNI di riferimento e dei migliori standard estimativi nazionali e internazionali, quali criteri di riferimento della determinazione del valore di mercato da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono in corso alcune verifiche, si riserva di esprimere l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»**

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire alla relatrice di sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea**

Il PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi nella giornata di ieri, si è convenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, all'attivazione di un'indagine conoscitiva, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea.

Dà quindi conto sinteticamente del programma dell'indagine conoscitiva nonché dell'elenco dei soggetti da audire, che sono stati concordati, per le vie brevi, con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento e condivisi dai senatori della Commissione. Resta ovviamente salva la possibilità di procedere ad ulteriori integrazioni nel corso dello svolgimento dell'indagine.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva illustrata.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

## 1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 213 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

213ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [DAMANTE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

**(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MISIANI](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che per il trasferimento della sede a Digione il Governo francese ha assicurato di sostenere tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura, senza alcun altro onere a carico dei Paesi membri, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

**(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo, per i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul provvedimento in esame, per cui esprime un avviso non ostativo.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata dalla Commissione.

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla legge n. 145 del 2016, che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, allo scopo di rendere più snello e rispondente alle emergenze geopolitiche il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane.

La relazione tecnica afferma che le relative disposizioni hanno carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Per quanto di competenza, rammenta che la disciplina vigente prevede, per l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni internazionali, due passaggi: in primo luogo, le deliberazioni del Consiglio dei ministri di partecipazione o di proroga delle missioni internazionali, che vengono trasmesse, corredate di relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, alle Camere, le quali autorizzano le missioni con appositi atti di indirizzo; in secondo luogo, la ripartizione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), i cui schemi vengono preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) elimina la necessità dell'adozione di uno o più DPCM per la ripartizione delle risorse: con la successiva lettera c) dell'articolo 1, infatti, il riparto del Fondo per il finanziamento sia delle nuove missioni sia per la proroga di quelle in corso, viene affidato a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, va evidenziato che la nuova procedura di ripartizione del Fondo con decreto ministeriale e non più con DPCM fa venire meno l'espressione del parere sui relativi schemi che attualmente è previsto, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche in relazione ai profili finanziari. Pur tenendo conto della finalità di semplificazione delle procedure, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, occorre valutare la persistente esigenza di una valutazione dei profili finanziari dell'autorizzazione alle missioni da parte dei competenti organi parlamentari, con specifico riferimento alla relazione tecnica verificata che accompagna la deliberazione iniziale del Consiglio dei ministri. Appare inoltre utile acquisire chiarimenti in merito all'eventuale configurabilità del controllo preventivo della Corte dei conti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in termini analoghi agli attuali DPCM.

Infine, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), che abroga la disposizione (articolo 2, comma 5) della legge n. 145 del 2016, recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta in relazione alla clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge di bilancio 2024. Si segnala, tuttavia, che il suddetto comma 30 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio solo nell'anno 2024, mentre il comma 2 dell'articolo 5 della legge 145 del 2016, che si intende abrogare, non contiene alcun limite temporale.

Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca chiarimenti.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione alle proposte emendative, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) si segnala che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-*bis*.200. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-*quater*, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-*quater*.200, 2-*quater*.201 (già 2.0.1000/31), 2-*quater*.202 e 2-*quater*.203 (già 2.0.1000/29) e 2-*quater*.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-*quater*.204 (già 2.0.1000/35). In relazione all'articolo 2-*quinqües*, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-*quinqües*.200 (già 2.0.1000/41), 2-*quinqües*.201 (già 2.0.1000/40) e 2-*quinqües*.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-*quinqües*.203 (già 2.0.1000/43) e 2-*quinqües*.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-*quinqües*.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-*quinqües*.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-*quinqües*.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2. In relazione all'articolo 4-*bis*, comporta maggiori la proposta 4-*bis*.0.200. Occorre valutare la proposta 4-*bis*.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sul testo-A all'esame.

Si riserva invece di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in relazione agli emendamenti in una prossima seduta.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere alla votazione del parere sul testo all'esame, rinviando il seguito dell'esame degli emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

**(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per**

***le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale***

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ( [n. 121](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposte alle richieste di chiarimento sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE***

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.